

**CAPO II  
IL CONSIGLIO**

**Articolo 10  
Nomina, composizione e durata**

1. Il Consiglio camerale è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa vigente e dura in carica 5 anni che decorrono dalla data dell'insediamento.
2. Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari è composto da un numero di Consiglieri determinato secondo la normativa vigente, che ne stabilisce anche i criteri generali per la ripartizione in rappresentanza dei diversi settori economici.
3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
4. La composizione del Consiglio e la ripartizione dei Consiglieri, definite per il quinquennio di riferimento dall'Organo consiliare secondo le vigenti disposizioni, sono soggette, in occasione del primo rinnovo utile e dopo la pubblicazione dei pertinenti dati economici da parte del competente Ministero, all'adeguamento alle modifiche introdotte, alla Legge n. 580/1993, dal D.Lgs. n. 23/2010 e dai Regolamenti ministeriali di attuazione n. 155 e n. 156 del 4 agosto 2011 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.
5. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.